

ASSOCIAZIONE TITITOM APS
Via Faentina n. 248 48124 Ravenna
c. f. 92078340392

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi martedì 19 settembre 2023, alle ore 20,30, presso la sede sociale sita in Ravenna, località Fornace Zarattini, via Faentina n. 248, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Tititom APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) aggiornamento dello statuto;
- 2) varie ed eventuali.

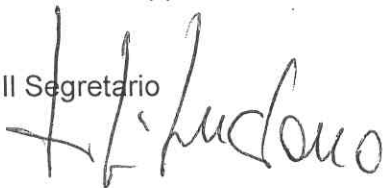
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Spiega ai soci che la necessità di aggiornare lo statuto, già adeguato alle disposizioni della Riforma del Terzo settore, deriva dalla scelta di non rinnovare l'adesione all'associazione nazionale di riferimento negli anni precedenti, eliminando per correttezza i riferimenti alla medesima presenti in statuto. Inoltre gli scopi sociali sono stati aggiornati alle attività effettivamente svolte ed alle prospettive di sviluppo delle attività di Tititom APS.

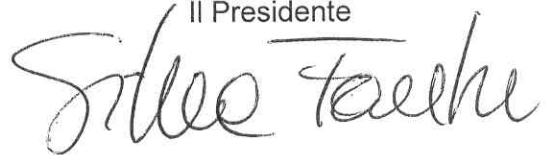
La versione aggiornata dello statuto, proposta all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, viene letta ad alta voce. Dopo breve dibattito, la proposta è approvata all'unanimità senza astenuti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00.

Il Segretario



Il Presidente



3 16/10/2023 2383
200,00


Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "TITTOM APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata **TITTOM APS**, con sede in Ravenna via Faentina n. 248 operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati e di terzi.

Tra le diverse attività di interesse generale di cui al citato articolo, l'associazione opera nei seguenti ambiti:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere attività didattiche, culturali, artistiche, ricreative ed assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale.

Per questo l'associazione intende favorire l'integrazione e l'inclusione sociale nel proprio territorio di appartenenza attraverso la promozione della cultura per tutti, della socialità, dell'educazione formale e informale, in particolar modo nel campo musicale.

Infatti l'associazione trae origine dal Metodo Tittom, di cui l'associazione è custode e che intende promuovere e diffondere il più possibile su tutto il territorio nazionale, con impieghi positivi anche in ambiti diversi dalla mera didattica musicale. Si tratta di una metodologia straordinaria, originale e interdisciplinare, che sviluppa menti brillanti, veloci e particolarmente creative.

Un'assoluta innovazione in campo musicale perché permette la soluzione chiara e intelligente dei problemi legati alla didattica musicale tradizionale. Un sistema universale perché consente a tutte le persone di qualsiasi età o condizione psico-fisica, di accedere alla musica e ai benefici che ne derivano.

Tali finalità e tali scopi sono perseguiti attraverso la realizzazione di diverse attività, quali quelle di seguito esemplificate:

1. organizzazione e gestione di una scuola di musica;
2. organizzazione e gestione di corsi, laboratori, incontri e conferenze a tema;
3. ideazione e realizzazione di progetti didattici di qualunque tipo da realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado;
4. organizzazione di spettacoli, concerti, saggi, proiezioni, dimostrazioni, raduni, mostre ed esposizioni, intrattenimenti, serate di promozione culturale o sociale;
5. realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee o strumenti di comunicazione o didattica multimediale;
6. organizzazione e predisposizione di un luogo collettivo adatto alla ricreazione e tempo libero;
7. ogni forma utile di collaborazione su progetto con Enti Pubblici ed altre organizzazioni in genere;
8. svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, individuate dall'Organo di amministrazione, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente statuto.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone, ma mai con intento discriminatorio.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati e dei recapiti dell'aspirante socio;
- la dichiarazione di conoscere ed attenersi integralmente al presente statuto e l'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito;
- per esclusione cagionata da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. In caso di ricorso, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Sempre in caso di ricorso, l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio senza ricorso vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; in caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato tramite gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente a cui il medesimo deve dare seguito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie ed infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi. Le caratteristiche di tali polizze rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;

- il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni, contenenti luogo, data ed ora dell'Assemblea, devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nelle assemblee ha diritto al voto chi è socio da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea può prevedere anche interventi dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di amministrazione ed è titolare della relativa azione di revoca;
- se attivato, elegge i membri o il membro dell'Organo di controllo ed è titolare della relativa azione di revoca;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, su proposta dell'Organo di amministrazione;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non votano.

Art. 10 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Se il primo dei non eletti non c'è o non accetta, all'integrazione dell'Organo di amministrazione provvede l'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile. Anche in questo caso il nuovo amministratore eletto resta in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, la consiliatura s'intende conclusa e l'Assemblea deve provvedere senza indugio a nuove nomine. L'Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera eventuali regolamenti interni dell'Organo di amministrazione;
- predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- delibera circa l'individuazione e la realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per *e-mail* o altro mezzo di comunicazione scritta, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

La possibilità di svolgere le riunioni in videoconferenza può essere oggetto di deliberazione o regolamentazione dello stesso organo. Nel caso, condizione imprescindibile è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare e trasmettere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimere il voto.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – L'Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che i documenti di bilancio siano stati redatti in conformità alle norme di legge. Gli stessi documenti danno atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.